

**FRANCIA*****Conseil constitutionnel*, decisione n. 2018-710 QPC del 1° giugno 2018,  
*Association Al Badr e altri*, sul reato di violazione dell'obbligo scolastico nelle  
scuole private non convenzionate**

04/06/2018

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dal *Conseil d'État*, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l'articolo 227-17-1 del Codice penale.

Tali disposizioni sanzionano la condotta del direttore di una scuola privata nella quale vi siano classi non convenzionate, ovvero che non abbiano concluso un accordo con lo Stato, e che, malgrado la messa in mora fatta dall'autorità statale competente in materia di istruzione, non abbia adottato le disposizioni necessarie per garantire un insegnamento conforme a quanto richiesto dalle disposizioni che disciplinano l'istruzione obbligatoria (ovvero gli artt. L. 131-1-1 e L. 131-10 del Codice dell'istruzione), non provvedendo altresì alla chiusura delle stesse.

I ricorrenti nel giudizio *a quo* sostenevano che tali disposizioni violassero il principio di legalità dei reati e delle pene in quanto imprecise ed in quanto non indicavano se la sanzione del divieto di dirigere o di insegnare, irrogabile nei confronti del direttore, fosse di natura accessoria o cumulativa. Inoltre, a parere dei ricorrenti, il legislatore avrebbe violato il principio di necessità, di proporzionalità e di individualizzazione delle pene, giacché, non avendo limitato né la durata del divieto di dirigere o di insegnare né tantomeno quella della chiusura della scuola, tali sanzioni si sarebbero configurate come sanzioni definitive. Infine, i ricorrenti asserivano che la pena di chiusura della scuola avrebbe violato il principio di personalità delle pene, in quanto avrebbe leso i diritti dei terzi a frequentare la scuola.

Il *Conseil constitutionnel*<sup>1</sup> ha innanzi tutto ricordato che la caratterizzazione del reato presuppone che la scuola privata sia stata sottoposta ad una messa in mora, indirizzata al direttore da parte dell'autorità statale competente in materia di istruzione, nella quale vengano indicati i provvedimenti necessari per garantire un insegnamento conforme a quanto richiesto dalle disposizioni che disciplinano l'istruzione obbligatoria.

Dopo aver stabilito che il reato contestato non sanziona l'esistenza di classi non conformi alla disciplina dell'istruzione obbligatoria, bensì il fatto di non aver rispettato gli obblighi imposti dalla messa in mora e, se del caso, di non aver provveduto alla chiusura della classi, il *Conseil constitutionnel* ha emesso una riserva di interpretazione. Ha considerato che, perché le disposizioni contestate rispettino il principio di legalità dei reati e delle pene, la messa in mora indirizzata al direttore della scuola deve esporre in maniera precisa e circostanziata le misure necessarie affinché

---

<sup>1</sup> La decisione è reperibile *on line* alla pagina <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2018710QPC2018710qpc.pdf>.

l'insegnamento sia conforme alla disciplina dell'istruzione obbligatoria. Ha poi sottolineato che, visto che le medesime scuole possono accogliere anche classi che abbiano concluso una convenzione con lo Stato, non esigendo la chiusura di tutta la scuola nel suo insieme, il legislatore ha inteso concentrare l'applicabilità delle decisioni solo alle classi non convenzionate. Alla luce di queste considerazioni, il *Conseil constitutionnel* ha stabilito che le disposizioni contestate non sono equivoche e sono sufficientemente precise da tutelare contro il rischio di applicazione arbitraria.

Il *Conseil constitutionnel* ha poi considerato che, prevedendo che il tribunale possa ordinare il divieto di dirigere una scuola o di insegnare, il legislatore ha consentito al giudice di pronunciare l'una o l'altra delle pene, di ordinarne il cumulo o di non irrogarne alcuna. Tali disposizioni, quindi, non sono equivoche e non violano il principio di legalità dei reati e delle pene.

Il *Conseil constitutionnel* ha proseguito evidenziando che la pena accessoria del divieto di dirigere o di insegnare, così come la pena di chiusura della scuola, possono essere irrogate per una durata temporanea, che non può andare oltre i cinque anni, o in via definitiva. Inoltre, è stato ricordato che, qualora decida di infliggere una o più pene accessorie, il giudice ne deve determinare la durata tenendo conto delle circostanze del caso di specie. Di conseguenza, a parere del *Conseil constitutionnel*, le disposizioni contestate non violano il principio di individualizzazione delle pene e non sono manifestamente sproporzionate.

Il *Conseil constitutionnel* ha poi emesso una ulteriore riserva di interpretazione affermando che, quando la persona che dirige la scuola non sia quella perseguibile ai sensi delle disposizioni di legge, le misure di chiusura dell'istituto possono essere inflitte solo se il pubblico ministero abbia citato tali persone innanzi al tribunale correzionale, indicando la natura del procedimento in corso e la possibilità che il Tribunale commini tali misure. In caso contrario, si violerebbe il principio di personalità della pena.

Sulla scorta di queste considerazioni, il *Conseil constitutionnel* ha dichiarato le disposizioni conformi alla Costituzione.

*Céline Torrisi*